*Ministero del Lavoro*
*e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – div VII**

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 6 ottobre 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Piera Del Buono, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della COGES FINANZIARIA SPA, per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità collettiva ai sensi della l. 223/1991.

Sono presenti:

- Per COGES FINANZIARIA SPA, Giovanni Maria Boldrini, Marco Boldrini, Agnese Urbinati, assistiti dal consulente Luciano Lepri;
- per la FILCAMS CGIL, Fabrizio Russo, Massimiliano Gabrielli;
- per la FISASCAT CISL, Alfredo Magnifico, Gianluca Bagnolini;
- per la UILTUCS UIL, Antonio Vargiu;
- per le RSA, Alessandra Mangiacasale, Sara Sbarbati;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le Regioni Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche e Toscana, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

**PREMESSO CHE**

- COGES FINANZIARIA SPA, con sede legale in Roma e sedi operative in Roma, Milano,

Firenze, Bologna, Ancona, Frosinone e Rimini, svolge attività di finanziamento contro cessione di quote di stipendio/pensione e delegazione di pagamento, occupa complessivamente alle proprie dipendenze 65 lavoratori ed applica il CCNL per i dipendenti del terziario, distribuzione e servizi;

- Con accordo sottoscritto presso questo Ministero in data 22 febbraio 2011, le Parti sociali suddette hanno convenuto di ricorrere allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga per la durata di 4 mesi (a decorrere dal 1 dicembre 2010 al 31 marzo 2011) a favore di un numero massimo di 46 lavoratori addetti all'attività di acquisizione. Detto accordo è stato siglato a seguito della eliminazione, da parte dell'INPS, del c.a. "3X" (avente il significato di "azienda tenuta al versamento del contributo Cig straordinaria"), in ragione del quale le suddette Parti avevano concordato, con intesa governativa del 30 novembre 2010, il ricorso allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per lo stesso periodo e lo stesso numero di lavoratori;

- Con successivo accordo governativo del 12 maggio 2011, le medesime Parti hanno convenuto di prorogare il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga per ulteriori 6 mesi (a decorrere dal 1 aprile 2011 al 30 settembre 2011) per un numero massimo di 42 lavoratori addetti all'attività di acquisizione.

- Con comunicazione del 12 agosto 2011, la Società ha aperto una proceduta di mobilità collettiva ai sensi della l. 223/1991, per 42 lavoratori in esubero, di cui 16 impiegati presso le filiali presenti sul territorio nazionale e 26 presso la sede di Rimini. Detto esubero consegue alla decisione aziendale di non riprendere l'attività di erogazione dei finanziamenti e di limitare l'attività alla sola gestione/riscossione dei crediti già maturati alla data del 28 aprile 2010. Ciò comporterà la completa soppressione di tutte le filiali aziendali nonché del reparto di acquisizione dell'ufficio di produzione di Rimini, ormai inattivi da oltre 15 mesi.

- Con nota prot. n. 32/0001280/MA003.A001 del 26 settembre 2011 la Società ha comunicato a questo Ministero l'esito negativo della fase sindacale della procedura di licenziamento collettivo e, nel contempo, ha avanzato istanza di convocazione al fine dell'espletamento della fase amministrativa ai sensi dell'art. 4, co. 7 e 15, l. 223/1991.

- Con successiva nota prot. n. 32/0001608/MA003.A001 del 29 settembre 2011, il Ministero del Lavoro ha convocato le parti Sociali interessate per la riunione odierna.

**CONSIDERATA**

la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30 prevede che il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

**CONSIDERATO**

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" ed, in particolare, il comma 8 dell'art. 19 che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

**CONSIDERATO**

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse formano parte integrante.

Le Parti convengono di concludere la procedura di mobilità attivata mediante il ricorso agli strumenti della **Cassa Integrazione Guadagni in deroga** e della **mobilità**.

**CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA.**

I. COGES FINANZIARIA SPA presenterà istanza di proroga del trattamento di CIG in deroga *ex* art. 1, co. 30, della L. n. 220/2010 (Legge di Stabilità 2011), per la durata di tre mesi a decorrere dal 1 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011 per **42 lavoratori** così ripartiti:

- n. **27** occupati nella **Regione Emilia Romagna;**
- n. **7** occupati nella **Regione Lazio;**
- n. **4** occupati nella **Regione Lombardia;**
- n. **1** occupato nella **Regione Marche;**
- n. **3** occupati nella **Regione Toscana.**

II. I lavoratori occupati nelle filiali di Firenze, Bologna, Ancona, Frosinone, Milano e Roma saranno posti in CIG a zero ore senza rotazione, in ragione della chiusura delle sedi
Diversamente, i lavoratori impiegati presso la sede di Rimini, attualmente ancora aperta, saranno sospesi a rotazione, entro il limite massimo del 95% dell'orario contrattuale, secondo modalità e termini concordati dalle Parti in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze formative delle Regioni interessate.

III. Ai sensi dell'art. 7 – *ter* co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 31, L. n. 220/2010, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga, che – nei casi di proroga – sarà ridotto nelle misure previste dalla legge.

IV. La scrivente D.G. delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto, e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della D.G. delle Politiche Attive e Passive del Lavoro (già D.G. Ammortizzatori Sociali) e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione

dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

V. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.

VI. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione in sede ministeriale, tenute alla corresponsione del 40% della misura di sostegno al reddito, in virtù del citato accordo del 20 aprile 2011.

**MOBILITA'.**

VII. Entro il limite massimo dei 42 esuberi dichiarati nella comunicazione di apertura della procedura, le Parti convengono la collocazione in mobilità dei lavoratori che non si oppongano al licenziamento,.

VIII. I licenziamenti saranno effettuati nel termine di legge di 120 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

**Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperiti e conclusi con esito positivo la fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo ai sensi dell'art. 4, co. 7 e 15, l. 223/1991 e l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 220/2010.**

Letto, confermato e sottoscritto.

COGES FINANZIARIA SPA

ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO

OO.SS